



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2012, proposto da:

[redacted] lia, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

- del provvedimento, Cat. A.11/2012 emesso dalla Questura di Taranto - Ufficio immigrazione di Taranto in data 5.07.2012 e notificato via PEC in pari data, con cui è stato rifiutato al ricorrente l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno in conversione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.lgs. n. 286/98 (si allega copia del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno):

- nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questore di Taranto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.to G. Castiglia, in sostituzione dell'avv.to U. Gazidede, e l'Avvocato dello Stato A. Roberti.;

Considerato che, nella fattispecie concreta, il provvedimento impugnato appare prima facie illegittimo, tenuto conto del fatto che il ricorrente sembra avere documentato adeguatamente una situazione di affidamento di fatto in territorio nazionale, riconducibile al campo di applicazione dell'art 32 del d.lvo 286/98 ;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

Accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto,;

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 gennaio 2013 .

Compensa le spese della presente fase cautelare .

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)